

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° dicembre 2025, n. 179.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 2025

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

PIANTEDOSI, *Ministro dell'interno*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 3 OTTOBRE 2025, N. 146

All'articolo 1:

al comma 1:

dopo la lettera *a*) sono inserite le seguenti:

«*a-bis*) all'articolo 22, comma 5-*quiquies*, primo periodo, le parole: "sette giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni";

a-ter) all'articolo 22, comma 6, primo periodo, le parole: "otto giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni";

dopo la lettera *b*) sono inserite le seguenti:

«*b-bis*) all'articolo 24, comma 11, quarto periodo, le parole: "otto giorni" sono sostituite dalle seguenti: "quindici giorni";

b-ter) all'articolo 24-*bis*, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. La conferma del nulla osta di cui all'articolo 22, comma 5-*quiquies*, e la trasmissione dei documenti di cui al medesimo articolo 22, comma 6, e di cui all'articolo 24, commi 3 e 11, possono essere eseguite dal datore di lavoro direttamente o per il tramite dei soggetti abilitati o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, o delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, come indicate al comma 1 del presente articolo, ai quali il datore di lavoro conferisce mandato o aderisce";

alla lettera *c*), capoverso 1.1, le parole: «controlli di veridicità sulle dichiarazioni» sono sostituite dalle seguenti: «controlli sulla veridicità delle dichiarazioni»;

alla lettera *d*), le parole: «controlli di veridicità sulle dichiarazioni» sono sostituite dalle seguenti: «controlli sulla veridicità delle dichiarazioni»;

alla lettera *e*), le parole: «controlli di veridicità sulle dichiarazioni» sono sostituite dalle seguenti: «controlli sulla veridicità delle dichiarazioni»;

alla lettera *f*), le parole: «controlli di veridicità sulle dichiarazioni» sono sostituite dalle seguenti: «controlli sulla veridicità delle dichiarazioni»;

alla lettera *g*), capoverso 7-*bis*, le parole: «controlli di veridicità sulle dichiarazioni» sono sostituite dalle seguenti: «controlli sulla veridicità delle dichiarazioni»;

alla lettera *h*), capoverso 4-*bis*, le parole: «controlli di veridicità sulle dichiarazioni» sono sostituite dalle seguenti: «controlli sulla veridicità delle dichiarazioni»;

alla rubrica, le parole: «controlli di veridicità sulle dichiarazioni» sono sostituite dalle seguenti: «controlli sulla veridicità delle dichiarazioni».

All'articolo 2:

al comma 1:

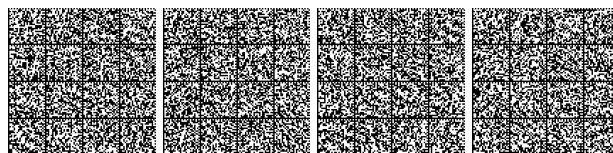
alla lettera *a*):

al capoverso 2-*bis*.1:

al primo periodo, le parole: «I datori di lavoro, ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «I datori di lavoro ovvero»;

al secondo periodo, le parole: «controlli di veridicità sulle dichiarazioni» sono sostituite dalle seguenti: «controlli sulla veridicità delle dichiarazioni»;

è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Ispettorato nazionale del lavoro può effettuare, anche in via anticipata, le verifiche ispettive di competenza sui moduli di domanda precompilati, resi disponibili dal Ministero dell'interno, ai fini dell'eventuale esclusione dei datori di lavoro o delle organizzazioni dei datori di lavoro di cui all'articolo 24-*bis*, comma 3, dalla procedura infor-



matica di presentazione della domanda nei giorni indicati nei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 3, comma 4»;

al capoverso 2-*bis*.2:

al primo periodo, le parole: «fino a un massimo di» sono sostituite dalle seguenti: «non più di»;

al secondo periodo, le parole: «le organizzazioni datoriali di categoria» sono sostituite dalle seguenti: «le organizzazioni di categoria dei datori di lavoro», le parole: «all'articolo 24-*bis*, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 24-*bis* nonché», dopo le parole: «o autorizzati ai sensi dell'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12,» sono inserite le seguenti: «e dalle agenzie di somministrazione di lavoro di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritte nell'albo delle agenzie per il lavoro, istituito ai sensi del medesimo articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003,» e le parole: «al volume di affari o ai ricavi» sono sostituite dalle seguenti: «al volume degli affari o dei ricavi»;

dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a-*bis*) all'articolo 23, comma 2-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al terzo periodo, le parole: «ed è corredata della conferma della disponibilità ad assumere da parte del datore di lavoro» sono soppresse;

2) al sesto periodo, dopo le parole: «le generalità dei partecipanti» sono inserite le seguenti: «e dei datori di lavoro, ove conosciute»;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità di cui al sesto periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica, al termine dei corsi, al Ministero dell'interno e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale le generalità dei datori di lavoro interessati all'assunzione dei partecipanti ai corsi, ove conosciute»;

alla lettera b), dopo le parole: «comma 1» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2027, il termine di cui all'articolo 23, comma 2-*bis*, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è esteso a dodici mesi».

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso 9-*bis*, secondo periodo, dopo le parole: «del permesso» sono inserite le seguenti: «di soggiorno».

All'articolo 4:

al comma 1:

alla lettera b), le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;

dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-*bis*) all'articolo 18-*ter*, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, trasmettendo ogni elemento ritenuto utile a sostegno del parere medesimo»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Armonizzazione dei termini e disposizioni sui procedimenti in materia di permessi di soggiorno rilasciati per casi speciali».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «e dopo le parole» sono sostituite dalle seguenti: «, dopo le parole» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, o a favore di bambini dalla nascita fino a sei anni di età”».

All'articolo 8:

al comma 1, lettera a), le parole: «, in fine,» sono soppresse;

alla rubrica, la parola: «Proroga» è sostituita dalla seguente: «Stabilizzazione».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: «le parole “Fino al 31 dicembre 2025”,» sono sostituite dalle seguenti: «le parole: “Fino al 31 dicembre 2025”».

All'articolo 11:

al comma 1, la parola: «previste» è sostituita dalla seguente: «disponibili».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2643):

Presentato dalla Ministra del Lavoro e delle politiche sociali, Maria Elvira CALDERONE e dal Ministro dell'Interno, Matteo PIANTEDOSI, (Governo MELONI-I), il 3 ottobre 2025.

Assegnato alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), in sede referente, il 3 ottobre 2025, con il parere del Comitato per la legislazione e delle Commissioni V (Bilancio, Tesoro e Programmazione), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali) e XIV (Politiche dell'Unione Europea).

Esaminato dalla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), in sede referente, il 14, il 21 e il 28 ottobre 2025; il 5, il 6, l'11 e il 13 novembre 2025.

Esaminato in Aula il 17 novembre 2025 e approvato il 18 novembre 2025.

Senato della Repubblica (atto n. 1714):

Assegnato alla Commissione 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede referente, il 19 novembre 2025, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni 3^a (Affari esteri e difesa), 4^a (Politiche dell'Unione europea), 5^a (Programmazione economica e Bilancio), 6^a (Finanze e tesoro), 9^a (Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare) e 10^a (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale).

Esaminato dalla 1^a (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione), in sede referente, il 25 novembre 2025.

Esaminato in Aula il 25 novembre 2025 e approvato, definitivamente, il 26 novembre 2025.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 230 del 3 ottobre 2025.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.



Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 52.

25G00189

DECRETO-LEGGE 1° dicembre 2025, n. 180.

Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante «Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274»;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, recante «Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza»;

Visto il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale»;

Visto il decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, recante «Attuazione delle direttive (UE) 2018/410, (UE) 2023/958 e (UE) 2023/959, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modificano la direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, nonché adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra»;

Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali»;

Visto il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, recante «Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale»;

Visto il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, recante «Misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio»;

Visto il decreto-legge 18 gennaio 2024, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 2024, n. 28, recante «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione straordinaria delle imprese di carattere strategico»;

Visto il decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, recante «Misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi e disposizioni nel settore del lavoro e delle politiche sociali»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di provvedere in merito al finanziamento concesso alla società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria in base al citato decreto-legge n. 92 del 2025 per una migliore gestione delle somme già erogate e residue da quelle sinora utilizzate;

Ritenuta, inoltre, la straordinaria necessità e urgenza di garantire il pieno utilizzo delle somme del fondo previsto dall'articolo 77 del citato decreto-legge n. 73 del 2021;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di provvedere in merito al riconoscimento delle erogazioni in favore delle imprese energivore se ammesse all'amministrazione straordinaria e alle imprese dichiarate di interesse strategico nazionale, anche qualora a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi indiretti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2025;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro delle imprese e del made in Italy e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni finanziarie per assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA

1. La società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria è autorizzata a utilizzare le somme, a essa trasferite dalla società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria in ragione del finanziamento concesso in base all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113, e residue alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche per garantire la continuità operativa degli impianti di cui ha la gestione.

Art. 2.

Disposizioni relative al fondo previsto dall'articolo 77, comma 2-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106

1. All'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

«2-ter.1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2025, la dotazione finanziaria annuale del fondo di cui al comma 2-bis può essere destinata, fermo in ogni caso il limite di cui al comma 2-quater, a incrementare l'indennizzo di cui ai commi 2-bis e 2-ter già liquidato, ove il suo importo sia inferiore a quello riconosciuto. L'incremento è attribuito prioritariamente ai soggetti che hanno subito la decurtazione percentuale più elevata.»

